

DIPARTIMENTO RISORSE Servizio Entrate – DPB006 Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L'Aquila

VERBALE DI PRESA D'ATTO DELLA SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE E DI ALTRE ENTRATE REGIONALI DI NATURA ANCHE NON TRIBUTARIA – CIG 747831224A – RIPRESA DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI CONCESSIONE. NUOVO TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE.

SERVIZIO GESTORE DEL CONTRATTO: REGIONE ABRUZZO, Servizio Entrate DPB006

CONCESSIONARIO: SO.G.E.T. Spa

L'anno 2021 il giorno 9 (nove) del mese di aprile, la sottoscritta Dott.ssa Barbara Mascioletti in qualità di Responsabile del procedimento, nonché Dirigente del Servizio Entrate, la dott.ssa Lorena D'Ercoli in qualità di Direttore dell'esecuzione, in contraddittorio con la Dott.ssa Di Lello Lina, Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della SO.G.E.T. Società di gestione Entrate e Tributi Società per Azioni S.p.A., di seguito "Concessionario" si sono riuniti in modalità da remoto per concordare quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con contratto dell'11 ottobre 2018 Rep. n. 19438 Raccolta n. 10478 la Giunta Regionale D'Abruzzo ha affidato in concessione alla SO.G.E.T. SPA il servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e di altre entrate regionali di natura anche non tributaria;
- la durata contrattuale, disciplinata dall'art. 4, è stata fissata in tre anni, ovvero, sino all'11.10.2021, con facoltà dell'Amministrazione Regionale di richiedere alla SO.G.E.T. Spa "la prosecuzione delle attività in capo al medesimo, limitatamente alle liste di carico affidate nel corso del triennio contrattuale, per un'ulteriore durata massima di due anni, alle medesime condizioni risultanti dall'aggiudicazione, fatta salva la facoltà, per il Concessionario, di rimodulare la struttura organizzativa destinata alla gestione dei rapporti con i cittadini e gli utenti fino a garantire il solo mantenimento degli standard minimi cui all'articolo 10 dell'Allegato B (Attività in capo al Concessionario) al capitolato speciale d'oneri.";
- nel corso della prima annualità di contratto sono state affidate alla SO.G.E.T. SPA il totale delle partite oggetto del contratto per le quali il medesimo concessionario ha predisposto e notificato solleciti e ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, avviato azioni cautelari ed esecutive, gestitone di rateizzazioni, ecc.;

DATO ATTO CHE

- i commi 1 e 2 dell'art. 68 "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione" del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- l'articolo 154 "Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione", del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha sostituito l'iniziale termine del 31 maggio previsto dall'art. 68 del D.L. 18/2020 con il termine del 31 agosto 2020;
- l'art. 99" *Proroga riscossione coattiva*" del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha ulteriormente sostituito il termine previsto dall'art. 68 del D.L. 18/2020 con il termine di riscossione del 15 ottobre 2020;
- l'art 1 bis "Disposizioni in materia di riscossione" del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale" e convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di riscossione previsto dall'art. 68 del D.L. 18/2020;
- che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3 recante "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari" ha spostato al 31 gennaio 2021 il temine di sospensione previsto all'art. 68 del D.L. 18/2020;
- l'art. 1 "Proroghe di termini in materia tributaria" del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7 "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché' di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha modificato l'art. 68 del D.L. 18/2020 portando al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione dei versamenti ivi previsto;
- l'art. 4 "Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi" del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" entrato in vigore il 23.03.2021 ha portato al 30 aprile 2021 il termine di sospensione disposto dal D.L 18/2020 e successivamente prorogato con i decreti e le leggi sopra citati;

RAPPRESENTATA DA SO.G.E.T. SPA, con nota prot. 2021/3961 dell'08.04.2021 acquisita al prot. RA 0141987 del 09.04.2021 la necessità di procedere alla revisione del

contratto tramite la proroga del termine di scadenza per un periodo almeno pari alla durata della sospensione della riscossione disposta dall'art. 68 del decreto legge n 18/2020.

VISTI

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" che al comma 1, lett. c) consente al RUP di modificare il contratto in essere quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, tra le quali rientrano anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, e la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 "Sospensione" che disciplina le circostanze e le ragioni che consentono la sospensione dell'esecuzione dei contratti e, in particolare:
 - le circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori/servizi/forniture procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1);
 - le ragioni di necessità o di pubblico interesse (comma 2);
 - le cause imprevedibili o di forza maggiore che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori/servizi/forniture (comma 4);

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 164 comma 2 del D.Lgs 50/2016 come vigente, ai contratti di concessione di lavori pubblici o servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice dei Contratti Pubblici;
- ai sensi dell'art. 165 comma 6 del D.Lgs 50/20166, "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto";

CONSIDERATO

- che le numerose disposizioni di legge che hanno inciso sull'attività degli agenti e dei concessionari della riscossione sono configurabili sia quali circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto che quali ragioni di pubblico interesse, condizioni queste impreviste e non prevedibili all'atto della stipula del contratto;
- che i periodi di sospensione delle attività degli agenti e concessionari della riscossione disposti dai numerosi decreti emanati a seguito dell'emergenza COVID-19 che si sono succeduti sino alla data del presente verbale possono essere riassunti come segue:

Disposizioni di sospensione	Sospensione attività di riscossione	Giorni di sospensione attività causa decreti legati all'emergenza COVID-19
D.L. 18/2020	dall'08.03.2020 al 31.05.2020	85
D.L. 34/2020	fino al 31.08.2020	177
D.L. 104/2020	fino al 15.10.2020	222
D.L. 125/2020	fino al 31.12.2020	299
D.L. 3/2021	fino al 31.01.2021	330
D.L. 7/2021	fino al 28.02.2021	358
D.L. 41/2021	fino al 30.04.2021	419
Nuovo termine di scadenza contratto a seguito sospensione		03.12.2022

VALUTATO che la ripresa delle attività oggetto di affidamento in concessione allo scadere del termine del 30.04.2021 fissato dal D.L. 41/2021 e la prosecuzione delle medesime attività oltre la scadenza iniziale del contratto dell'11.10.2021 e sino alla nuova scadenza quale risulta dalla sospensione delle attività disposte dalle disposizioni sopra citate ovvero sino al 3.12.2022 risponde:

- all'interesse pubblico di riscuotere le somme residue relative alle partite affidate e per le quali sono state avviate attività cautelari ed esecutive;
- all'interesse del Concessionario SO.G.E.T. SPA di riscuotere le medesime somme residue relative alle partite affidate al fine di trarre, dall'aggio totalmente a carico dei contribuenti, la remunerazione della propria attività;

SI PRENDE ATTO

1. della durata della sospensione del contratto di Concessione del servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e di altre entrate regionali di natura anche non tributaria CIG 747831224A, Rep. n. 19438 Raccolta n. 10478 conseguente alle sopra richiamate disposizioni legate all'emergenza COVID-19 pari a n. 419 (quattrocento diciannove) giorni, ovvero dall'08.03.2020 al 30.04.2021;

SI DISPONE

- 1. quale nuovo termine di scadenza contrattuale la data del 3.12.2022;
- 2. ne consegue lo slittamento, alla data del 03.06.2022, del termine entro il quale l'Amministrazione Regionale potrà esercitare la facoltà di richiedere la prosecuzione delle attività in capo al Concessionario per un ulteriore biennio, da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 4.4 del contratto;

La dott.ssa Di Lello Lina, Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della SO.G.E.T. Società di gestione Entrate e Tributi Società per Azioni S.p.A., di seguito "Concessionario:

1. CONFERMA E ACCETTA:

- a. la sospensione per n. 419 giorni ovvero dall'08.03.2020 al 30.04.2021 del contratto di Concessione del servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e di altre entrate regionali di natura anche non tributaria CIG 747831224A, Rep. n. 19438 Raccolta n. 10478;
- b. lo spostamento dall'11.10.2021 al 3.12.2022 del primo termine di scadenza del Contratto di Concessione del servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e di altre entrate regionali di natura anche non tributaria;
- c. lo spostamento alla data del 03.06.2022 del termine entro il quale l'Amministrazione Regionale potrà esercitare la facoltà di richiedere la prosecuzione delle attività in capo al Concessionario per un ulteriore biennio, da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 4.4 del contratto
- 2. **DICHIARA** di rinunciare esplicitamente ad ogni eventuale richiesta di indennizzo e di non avere null'altro da pretendere se non quanto stabilito nel contratto stipulato l'11 ottobre 2018 Rep. n. 19438 Raccolta n. 10478 la Giunta Regionale D'Abruzzo;

3. SI IMPEGNA

- a riprendere tutte le attività affidate allo scadere del termine di sospensione del 30.04.2021 disposto con il D.L. 41/2021;
- a produrre appendice alla polizza fidejussoria prestata a garanzia del corretto adempimento delle attività contrattuali che avrà scadenza al 3.12.2022;

La Regione Abruzzo, rappresentata dalla Dott.ssa Barbara Mascioletti, Dirigente del Servizio Entrate, ed il Concessionario SO.G.E.T. Società di gestione Entrate e Tributi Società per Azioni S.p.A. in persona della Dott.ssa Di Lello Lina, Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale, concordano, inoltre, che ogni eventuale ulteriore spostamento del termine previsto dall'art. 68 del D.L. 18/2020 comporterà il contestuale spostamento in avanti del primo termine di scadenza del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Barbara Mascioletti *Firmato Digitalmente*

Il Direttore dell'Esecuzione Dottissa Lorena D'Ercoli XVIIII A VIIII Il Rappresentante Legale della Società
Dott.ssa Lina Di Lello
Firmato Digitalmente